

COMUNE DI AREZZO

*SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA,
EROGAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALI. ANNO
2023**

CIG Z3D3858D37

INDICE

- ART. 1 – Oggetto dell'appalto**
- ART. 2 – Importo a base d'asta**
- ART. 3 – Caratteristiche del servizio**
- ART. 4 – Predisposizione di un sistema informatico**
- ART. 5 – Decorrenza e durata dell'appalto**
- ART. 6 – Variazioni del corrispettivo**
- ART. 7 – Svolgimento della gara**
- ART. 8 – Requisiti generali di partecipazione**
- ART. 9 – Stipulazione del contratto**
- ART. 10 – Copertura assicurativa e garanzie**
- ART. 12 – Spese contrattuali**
- ART. 12 – Nullità del contratto per motivi anti-corruzione**
- ART. 13 – Legalità e prevenzione tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale**
- ART. 14 – Inizio dell'esecuzione ed eventuale spostamento dei termini**
- ART. 15 – Obblighi dell'aggiudicatario**
- ART. 16 – Liquidazione della prestazione**
- ART. 17 – Osservanza dei contratti collettivi**
- ART. 18 – Flussi finanziari**
- ART. 19 – Sospensione dei pagamenti**
- ART. 20 – Cessione del contratto e subappalto**
- ART. 21 – Risoluzione del contratto**
- ART. 22 – Clausole risolutive espresse**
- ART. 23 – Esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Arezzo**
- ART. 24 – Penalità**
- ART. 25 – Diritto di accesso**
- ART. 26 - Controversie**
- ART. 27 - Trattamento dei dati personali**
- ART. 28 – Responsabile del procedimento**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali erogati attraverso tessera sanitaria e di un quantitativo residuale di buoni cartacei per l'anno 2023.

ART. 2 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo dell'appalto sarà pari al valore complessivo dello stanziamento destinato alla presente misura di solidarietà, così determinato:

- € **96.000,00** per la fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali erogati attraverso tessera sanitaria;
- € **4.000,00** per la fornitura e consegna di voucher cartacei del valore facciale di € 10,00 non nominativi.

Gli importi sono fuori campo IVA.

La stazione appaltante verserà all'aggiudicatario - per ogni consegna effettuata - la somma equivalente al valore nominale dei voucher consegnati, per un importo massimo di € 100.000,00 come sopra determinati.

La stazione appaltante non verserà alcun corrispettivo in via diretta a fronte di tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore, come indicato all'art. 3 del presente capitolato.

L'aggiudicatario potrà applicare al network dei punti vendita una commissione per un importo massimo al 3% del valore nominale dei voucher pari ad € 3.000,00 massime complessive.

L'importo a base di gara, corrispondente al valore nominale delle commissioni applicate al network dei punti vendita e dunque al 3% del valore nominale dei voucher, è pari ad € 3.000,00.

Il valore dell'appalto è pari ad € 100.000,00 (fuori campo IVA).

L'importo del valore contrattuale sarà pari a € 100.000,00.

Il servizio non presenta rischi da interferenza.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le caratteristiche tecnico-economiche del servizio sono:

- fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali erogati tramite tessera sanitaria, fino alla concorrenza massima di € 96.000,00;
- fornitura, consegna, monitoraggio e rendicontazione di un quantitativo di buoni cartacei del valore facciale di € 10,00, non nominativi, fino ad un importo complessivo pari ad € 4.000,00;
- disponibilità ad incrementare, in caso di richiesta da parte della S.A., e qualora se ne ravvisi la necessità, il numero di voucher cartacei, riducendo di pari importo la cifra da gestire attraverso i voucher erogati tramite tessera sanitaria, senza costi di conversione e viceversa;
- nessuna spesa di spedizione;
- nessuna commissione a carico del Comune di Arezzo;
- la commissione applicata ai punti vendita non può superare il 3% dell'importo di spesa complessivo destinato all'acquisto dei beni;
- le transazioni effettuate attraverso le tessere sanitarie non saranno soggette ad ulteriori costi di transazione;
- servizio aggiuntivo gratuito: trasmissione di un SMS di avviso agli utenti a titolo gratuito a messaggio di invio;
- entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà contattare tutti gli esercizi utilizzati nel servizio precedente (rete di punti di servizio accreditati PSA) affinché siano abilitati ad accettare le transazioni su tessera sanitaria, senza alcun costo aggiuntivo per gli esercizi della rete in oggetto;

- la rete di punti di servizio accreditati (PSA) affiliati dovrà essere composta da non meno di 20 esercizi commerciali – dislocati nel Comune di Arezzo – comprendenti sia esercizi commerciali di grande distribuzione che discount, esercizi di media distribuzione e negozi di vicinato che distribuiscano beni acquistabili con i buoni;
 - la rete di PSA potrà essere implementata in corso di esecuzione del contratto, previo accordo tra le parti anche sulla base delle indicazioni da parte dell'Amministrazione. L'aggiudicatario si impegna a fornire l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati e ad aderire tempestivamente alle richieste dell'amministrazione relativamente all'istituzione di erogazione, qualora quelli convenzionati non siano in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei cittadini;
 - la convenzione da stipulare con i PSA deve dare atto dell'impegno del soggetto convenzionato a rispettare le regole di erogazione e le procedure di controllo che potranno essere effettuate al fine di evitare che persone non legittimate usufruiscano del servizio o ne usufruiscano in modo non consono alle finalità dello stesso. L'aggiudicatario, attraverso proprie ispezioni alla rete dei PSA, effettuerà controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle procedure di accettazione dei voucher, con la possibilità di escludere l'esercizio commerciale dalla rete dei PSA qualora abbia posto in essere condotte non conformi alle regole di erogazione del servizio. L'esclusione di un PSA dalla rete affiliata sarà comunicata al Comune di Arezzo. I controlli potranno essere attivati anche su segnalazione dell'Amministrazione;
 - disponibilità ad ampliare la rete con ulteriori esercizi che vorrà indicare l'Ente, rendendoli attivi entro 15 giorni dalla richiesta di adesione e fornendo agli esercizi la strumentazione o applicazione necessaria per la lettura dei voucher sociali, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Arezzo;
 - impegno a fornire al Comune di Arezzo le copie dei contratti di affiliazione dei nuovi esercizi che verranno inclusi nella rete di distribuzione;
 - beni acquistabili:
 - prodotti alimentari con esclusione delle bevande alcoliche;
 - prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei prodotti di maquillage;
 - prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
 - abbigliamento e scarpe per neonati e bambini fino a 14 anni;
 - prodotti parafarmaceutici e farmaci da banco;
 - alimenti e prodotti per animali;
 - articoli di cancelleria e cartoleria, a garanzia del diritto allo studio.
- Sono esclusi, oltre a quanto indicato, anche i generi di lusso, i suppellettili per la casa e qualsiasi prestazione sociale di servizi;
- possibilità di concordare in maniera personalizzata i prodotti acquistabili;
 - a fronte di ogni acquisto dovrà essere emesso uno scontrino con l'importo speso e l'importo residuo da parte degli esercizi commerciali;
 - rimborso dei buoni agli esercizi della rete entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
 - tempo di consegna dei buoni: entro 48 ore dall'ordine che conterrà i nominativi dei beneficiari, il codice fiscale e l'importo unitario destinato a ciascun beneficiario;
 - invio di un'e-mail di conferma al Comune di Arezzo con i riferimenti dell'ordine processato;
 - possibilità per i beneficiari di verificare l'attivazione dell'avvenuta ricarica presso ciascuno dei PSA della rete con contestuale rilascio di uno scontrino riepilogativo;
 - emissione di fatture a fronte di ogni ordinativo con pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni;
 - i voucher sociali telematici ed i buoni cartacei devono avere scadenza 28.02.2024;
 - predisposizione di brochures informative sull'utilizzo del servizio sia per i cittadini che per i

- commercianti;
- per i buoni scaduti, non recapitati o non fruiti: l'aggiudicataria s'impegna – entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta a mezzo PEC – ad emettere nuovi voucher di pari valore con scadenza diversa, ovvero ad emettere una nota di credito di pari importo;
- per i buoni non fruiti dopo la scadenza: l'aggiudicataria s'impegna, entro 3 mesi dalla scadenza dei buoni, a rimborsare al Comune di Arezzo gli importi pari al valore dei buoni per i quali gli esercizi commerciali non hanno richiesto il rimborso o ad emettere nuovi buoni spesa di pari valore, a scelta del Comune di Arezzo;

ART. 4 – PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO

Per la gestione delle ricariche dei voucher sociali attraverso la tessera sanitaria, è richiesta la predisposizione di un sistema informatico che dovrà garantire:

- applicazione software ad uso del Comune, fruibile interamente tramite web, per la gestione di tutte le informazioni legate alla gestione del voucher elettronico;
- identificazione di voucher elettronici, che potranno godere di beni per importi predefiniti dall'Ente, tramite l'utilizzo della tessera sanitaria;
- rete di punti di servizio accreditati (PSA), presso i quali sarà possibile spendere i voucher.

Tutte le operazioni di spesa del voucher elettronico sociale dovranno avvenire in modalità “on-line”: il residuo del valore economico del voucher, registrato nel database centralizzato del sistema informatizzato, dovrà essere decrementato in tempo reale contestualmente ad ogni singola operazione di acquisto, registrando anche tutti i dati di acquisto (es. data, ora, PSA, importo, beneficiario, titolo di contributo). Questa funzionalità è indispensabile per evitare qualsiasi problema di utilizzo anomalo del voucher e per un controllo simultaneo da parte del Comune di Arezzo.

Il portale dovrà consentire di visualizzare le transazioni effettuate in tempo reale dai singoli beneficiari e tenere sotto controllo la situazione delle ricariche disponibili e consumate.

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente affidamento è individuata per l'intero anno 2023 con decorrenza presumibile **dal 01.01.2023** o dalla sottoscrizione del contratto e fino al **31.12.2023**.

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto del presente servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi patti e condizioni (o eventualmente a prezzi, patti e condizioni da rinegoziare in senso più favorevole per la S.A.).

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante, qualora nel corso di esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione agli stessi patti e condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per i primi sei mesi, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni a mezzo PEC. In tale eventualità all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

E' esclusa la possibilità del rinnovo tacito.

ART. 6 - VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO

I prezzi risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale riconosce su esplicita, motivata e documentata richiesta dall'impresa appaltatrice, da effettuare entro la scadenza del primo anno contrattuale, la revisione annuale dei prezzi.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura verrà espletata in modalità telematica mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), secondo le modalità indicate nella lettera di invito/disciplinare di gara. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le offerte saranno valutate da una commissione tecnica all'uopo nominata, secondo le modalità ed i criteri indicati nella lettera d'invito/disciplinare di gara.

ART. 8 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla procedura di affidamento del servizio, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale: la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti al Me.Pa. ed abilitati al Bando Servizi, categoria “Servizi di Welfare” (di cui all'allegato 37) e che siano in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione:
 - insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
 - inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011.
- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A..

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Al termine della procedura la Commissione di gara presenterà la proposta di aggiudicazione a favore del migliore offerente. Il RUP, in seguito all'esito positivo dei controlli svolti, provvederà all'aggiudicazione. Divenuta efficace l'aggiudicazione – fatto salvo il potere di agire in autotutela nei casi previsti ex lege – avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

1. il presente capitolato d'appalto;
2. l'offerta economica dell'aggiudicatario;
3. l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario;
4. il provvedimento di aggiudicazione.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE

Al momento della firma del contratto, l'aggiudicatario dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1. **Polizza RCT/RCO** con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00. Il Comune di Arezzo deve essere considerato terzo. La suddetta polizza dovrà contenere le seguenti estensioni: **Responsabilità Civile Personale**. La copertura dovrà comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e mansioni svolte, compresa quella

derivante dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opposti al Comune di Arezzo o al terzo danneggiato e dovranno rimanere a carico esclusivamente dell'Aggiudicatario dell'appalto.

La stipula della polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune di Arezzo e degli utenti del servizio; pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il contraente dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

2. **cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'ammontare dell'intero importo aggiudicato**, a garanzia degli adempimenti contrattuali, come dettagliato nel disciplinare di gara.

Secondo quanto stabilito dall'art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto applicando le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo decreto. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, per la partecipazione alla gara non è richiesta la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto, ivi comprese le variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancato versamento di tutte o di una parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione tratterà la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati in relazione al tasso legale vigente.

ART. 12 - NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 c.c., si riporta quanto statuito dall'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 – come modificato dalla L. 190/2012 – relativo al divieto del c.d. pantouflage – revolving doors: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 13 - LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo. Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'eco-

nomia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto :

- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 D. Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo).

L'impresa contraente s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

La stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2, 322, 322-bis comma 2, 346-bis comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Nei casi previsti alla clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 D.L.90/2014 convertito, con modificazioni, in Legge n.114/2014.

ART. 14 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipulazione del contratto, ovvero, sussistendo-

ne i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrarre dell'impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione e delle garanzie di cui all'art. 10. Competono all'impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto del Comune che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali. In tali casi, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di spostamento di termini di esecuzione, l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune, l'appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto di affidamento utilizzando operatori professionalmente idonei. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dipendenti e/o volontari, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la previdenza degli infortuni. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro a tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Inoltre l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- osservare, pena risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 D. Lgs. n. 165/2011, approvato con D.P.R. n. 62/2013 - nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo, che, ex art. 2 DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) sulla tutela dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- impegnarsi al rispetto delle clausole nn. 1 e 2 del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con DGC n. 515/2015 e stipulato nel mese di ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Arezzo ed i Comuni della Provincia di Arezzo.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per il servizio verrà corrisposto all'aggiudicatario un pagamento posticipato per un importo pari al valore nominale totale dei voucher consegnati all'Amministrazione per il periodo di riferimento (mensile o altra cadenza legata al fabbisogno). Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione del documento fiscale da parte dell'amministrazione. Il documento fiscale elettronico (nota di debito emessa fuori campo IVA) deve essere intestato al Comune di Arezzo (P.I. 00176820512) ed inviato esclusivamente in formato elettronico, riportando i seguenti elementi:

-Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D3858D37

-Numero e data del provvedimento di aggiudicazione: P.D. n. ... del

-Numero del capitolo ed impegno di bilancio relativi al periodo in cui il servizio è prestato

-Ufficio che affida il servizio: Ufficio Servizi Sociali

Il codice IPA per la fatturazione elettronica è: UFR1IJ

Il corrispettivo pagato tiene conto di qualsiasi costo di impresa che l'aggiudicataria si assume.

ART. 17 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell'appalto e di cui alle presenti Specifiche Tecniche. Esso è, pertanto, obbligato ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.

L'Appaltatore dovrà attuare, nei confronti del suddetto personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

A tal proposito, si richiamano le previsioni di cui all'art. 30 commi 3 e ss. del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

ART. 18 - FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 163/2010 e ss.mm.ii.. L'Operatore Economico dovrà assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili ed avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare, l'aggiudicatario si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, nonché alla gestione dei finanziamenti. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 Legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il CIG Z3D3858D37

ART. 19 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune di Arezzo, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore se sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, ferma l'applicazione delle penali, finché l'operatore economico non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dall'avvenuta notifica della stessa all'aggiudicatario a mezzo PEC, indirizzata alla casella di posta elettronica certificata indicata nel contratto, preceduta da “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dall'organo competente. Decorso inutilmente il predetto termine, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs 50/2016.

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e qualora opportunamente dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra Ditta a spese

dell'appaltatrice, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante dell'appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'appaltatrice dei servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- f) inosservanza degli obblighi emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune di Arezzo;
- g) aver accumulato penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune di Arezzo potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento dell'appaltatore, applicando il pregiudizio economico sofferto dall'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi oggetto dell'appalto in danno della ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara – risultanti dalla relativa graduatoria – a partire da quello che aveva presentato la migliore offerta, escluso l'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, indicando i nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e i relativi importi (art. 108 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

All'aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 22 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- perda i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio, ai sensi della vigente normativa;
- perda la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 20 (Cessione del contratto e subappalto).

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune di Arezzo al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo l'appaltatore o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 108 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto trasmessa a mezzo PEC, ai sensi di legge.

All'appaltatrice verrà riconosciuto un termine – non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione – per controdedurre alle osservazioni del Comune di Arezzo.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010.
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del presente capitolato Legalità e prevenzione dei

tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale).

- mancato rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01”, approvato con DPR 62/13, nonché gli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo” che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART. 23 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO

Il Comune di Arezzo ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio (senza che per questo la ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

All'appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 109 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Null'altro è riconosciuto alla ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 24 - PENALITA'

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio, anche per una sola volta, o effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, o in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate tramite PEC all'Appaltatore, il quale dovrà produrre eventuali controdeduzioni nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate, non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o dall'immagine dell'Amministrazione Comunale, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

- *Procedura di applicazione delle penalità.*

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione, per la presentazione in forma scritta di memori e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata e, dopo il terzo inadempimento, il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà all'appaltatore, tramite P.E.C. o con raccomandata postale, le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

La Stazione Appaltante procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento ed anche sulla garanzia definitiva, o su altri crediti

della ditta appaltatrice. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Qualora l'aggiudicataria ritardi o non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto e non sia possibile ricorrere alla facoltà di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune ha facoltà di provvedere diversamente - e a proprie spese - alla continuazione del servizio incaricando altro soggetto specializzato, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

ART. 25 - DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l'accesso agli atti della procedura oggetto dell'affidamento. Considerando che la partecipazione ad una procedura pubblica implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso, fatto salvo quanto previsto dall'art.53 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

-è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;

-è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);

-è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;

-la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "Documentazione Amministrativa aggiuntiva"

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac-simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di quanto detto, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, essendo mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco - considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza - legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

L'accesso agli atti è differito ai sensi dell'art. 53 del citato decreto:

-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione ;

-in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

ART. 26 - CONTROVERSIE

In caso di controversia il Foro competente è quello di Arezzo.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E COMUNICAZIONI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante la piattaforma telematica START.

ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, nominata con P.D. n. 2824 del 27.10.2022 del dirigente del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino, è la Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali, e-mail p.garavelli@comune.arezzo.it

Il RUP
Dott.ssa Paola Garavelli